



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 2 marzo 2021
(OR. en)

6130/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0011 (NLE)**

UD 50
CID 7
TRANS 76

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato amministrativo istituito dalla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda gli emendamenti di tale convenzione

DECISIONE (UE) .../... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di comitato amministrativo istituito dalla convenzione doganale
relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate
da carnet TIR per quanto riguarda gli emendamenti di tale convenzione**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR ("convenzione TIR") del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità economica europea con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio¹ ed è entrata in vigore, per quanto riguarda la Comunità, il 20 giugno 1983.
- (2) Una versione consolidata della convenzione TIR è stata pubblicata come allegato della decisione 2009/477/CE del Consiglio². Tale decisione dispone che la Commissione debba pubblicare le future modifiche della convenzione TIR nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* indicandone la data di entrata in vigore.
- (3) A norma della convenzione TIR, il comitato amministrativo della convenzione TIR ("comitato amministrativo") può adottare emendamenti della convenzione TIR e dei relativi allegati a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.

¹ Regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla conclusione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) fatta a Ginevra il 14 novembre 1975 (GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1).

² Decisione del Consiglio, del 28 maggio 2009, recante pubblicazione in forma consolidata del testo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 come modificata a decorrere da tale data (GU L 165 del 26.6.2009, pag. 1).

- (4) Nella 74^a sessione che si terrà dal 9 al 12 febbraio 2021, o in una sessione successiva, il comitato amministrativo è chiamato ad adottare diversi emendamenti degli allegati della convenzione TIR.
- (5) Al fine di tener conto dell'emendamento precedentemente adottato dell'articolo 18 della convenzione TIR, che ha aumentato il numero totale di uffici doganali che possono essere coinvolti in un'operazione TIR, è necessario modificare l'allegato 1 della convenzione TIR e aggiornare la presentazione delle versioni 1 e 2 del modello di carnet TIR.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato amministrativo per quanto riguarda gli emendamenti della convenzione TIR, poiché tali emendamenti vincoleranno l'Unione.
- (7) È pertanto opportuno che la posizione dell'Unione in sede di comitato amministrativo si basi sul progetto di emendamenti accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR durante la sua 74ª sessione del 9-12 febbraio 2021 o in una sessione successiva, per quanto riguarda gli emendamenti di tale convenzione deve basarsi sul progetto di emendamenti accluso alla presente decisione.

Possono essere concordate modifiche minori del progetto di emendamenti ad opera dei rappresentanti dell'Unione in sede di comitato amministrativo senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La posizione di cui all'articolo 1 è espressa dalla Commissione. Gli Stati membri esprimono la posizione dell'Unione quando è espresso un voto formale in sede di comitato amministrativo , agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
